

Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018 — Terna / Commissione(Causa T-387/16) ⁽¹⁾

(«Contributo finanziario — Progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dell'energia — Determinazione dell'importo finale del contributo finanziario — Relazione di audit che individua irregolarità — Costi non ammissibili — Obbligo di motivazione — Legittimo affidamento — Proporzionalità»)

(2018/C 436/49)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Terna — Rete elettrica nazionale SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Police, L. Di Via, F. Degni, F. Covone e D. Carria, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, L. Di Paolo, A. Tokár e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento delle lettere del 6 luglio 2015, del 23 maggio e del 14 giugno 2016 della Commissione relative a taluni costi sostenuti nell'ambito di due progetti nel settore delle reti dell'energia transeuropee (progetti 209-E255/09-ENER/09/TEN-E-S 12.564583 e 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403) in seguito al contributo finanziario concesso dalla Commissione alla ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Terna — Rete elettrica nazionale SpA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 326 del 5.9.2016.

Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2018 — McCoy / Comitato delle regioni(Causa T-567/16) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Malattia professionale — Origine professionale della malattia — Articolo 78, quinto comma, dello Statuto — Commissione di invalidità — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità — Danno morale»)

(2018/C 436/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Robert McCoy (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuto: Comitato delle regioni (rappresentanti: J. C. Cañoto Argüelles e S. Bachotet, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione del Comitato delle regioni del 2 dicembre 2014, che approva le conclusioni della commissione di invalidità del 7 maggio 2014, con le quali quest'ultima ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della malattia da cui è affetto, e, dall'altro, al risarcimento del danno morale, per un importo di EUR 25 000, asseritamente subito dal ricorrente.